

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-30/21 – 1

**Causa C-30/21**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

19 gennaio 2021

**Giudice del rinvio:**

Amtsgericht Lennestadt (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

11 gennaio 2021

**Ricorrente:**

Nemzeti Utdíjízetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

**Resistente:**

NW

---

**Amtsgericht Lennestadt**

**Ordinanza**

Nella causa

Nemzeti Utdíjízetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG contro NW

l'Amtsgericht Lennestadt (Tribunale circoscrizionale di Lennestadt, Germania)

in data 11 gennaio 2021

(omissis)

così ha deciso:

IT

Il procedimento è sospeso.

Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che un procedimento giurisdizionale avviato da una società statale, ai fini del recupero di una tassa avente carattere sanzionatorio, nei confronti di una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro per transito illegale su una strada soggetta a pedaggio, ricada nella sfera di applicazione del regolamento medesimo.

### **Motivazione [Or. 2]**

La ricorrente è una società per azioni ungherese con sede a Budapest. Essa fa valere nei confronti del resistente, residente in Germania, diritti relativi alla riscossione di una penalità (soprattassa) per il transito sulla rete autostradale ungherese soggetta a pedaggio. La denominazione tedesca della ricorrente è Nationale Mauterhebung Geschlossene Dienstleistungs-AG (società nazionale di riscossione di pedaggi, NMGD AG).

#### **A) Contesto normativo / Diritto nazionale**

Il codice della strada ungherese contiene, all'articolo 15, paragrafo 1, la norma secondo cui il ministro può disporre, con decreto, che il transito di determinati veicoli sia subordinato alla riscossione di un pedaggio. Ai sensi dell'articolo 33/A, paragrafo 1, per l'utilizzo delle strade pubbliche extraurbane definite in un'apposita legge è prevista, nell'arco di un determinato periodo, la riscossione di un pedaggio (diritto d'utenza) e, in caso di mancato pagamento, di una soprattassa. Si rimanda all'estratto del codice della strada ungherese, allegato agli atti con relativa traduzione (omissis).

Sulla base di tale facoltà conferita ex lege, veniva adottato il decreto del ministro dell'Economia e dei Trasporti n. 36/2007 (III. 26.) GKM relativo ai pedaggi autostradali e per le strade principali ed extraurbane (in prosieguo: il «decreto sui pedaggi»). Si rimanda alla traduzione di quest'ultima normativa, anch'essa allegata agli atti (omissis).

Del versamento dei pedaggi fissati nel decreto medesimo risponde l'intestatario del veicolo risultante dai pubblici registri, come emerge direttamente dall'articolo 15, paragrafo 2, del codice della strada ungherese.

A termini dell'articolo 7/A, paragrafo 7, del decreto sui pedaggi, la soprattassa viene riscossa dalla ricorrente (nel prosieguo ulteriori dettagli in merito). Secondo quanto stabilito all'articolo 1 del decreto sui pedaggi, l'utilizzo delle strade soggette al pagamento di pedaggio avviene «nel quadro di un rapporto di diritto civile».

L'entità del pedaggio ordinario è disciplinata dall'articolo 6 del decreto de quo. Ad esempio, per una normale automobile, di categoria D, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è dovuto per una settimana, conformemente al successivo paragrafo 6, un pedaggio pari a HUF 2 975,00, importo corrispondente ad un pedaggio di poco inferiore a EUR 10,00. **[Or. 3]**

L'articolo 7/A, paragrafo 1, del decreto medesimo prevede l'applicazione di una tassa supplementare o soprattassa nei casi in cui, a un controllo, un autoveicolo risulti sprovvisto di contrassegno valido.

L'entità di tale soprattassa è disciplinata dal successivo paragrafo 10, in combinato disposto con l'allegato 1, punto 1, del decreto stesso. In caso di pagamento entro 60 giorni dalla ricezione di un'ingiunzione di pagamento, la soprattassa ammonta a HUF 14 875,00, corrispondenti a circa EUR 50,00, mentre, in caso di mancato pagamento entro i 60 giorni, la soprattassa sale a HUF 59 500,00, pari a circa EUR 190,00.

## **B) Recupero della soprattassa**

La ricorrente ha conferito alla società Ungarische Autobahn Inkasso GmbH (in prosieguo: la «UAI GmbH»), con sede a Eggenfelden, il mandato e l'autorizzazione ad individuare, ai fini del recupero della penalità, i veicoli colpiti dalla soprattassa registrati in Germania, ovvero i corrispondenti intestatari.

Per i propri accertamenti la UAI GmbH si basa su fotografie delle singole targhe automobilistiche eseguite da un sistema elettronico, attraverso le quali vengono rilevate le presunte evasioni di pedaggi da parte dei veicoli interessati. Attraverso la targa del veicolo, la UAI GmbH risale al suo intestatario cui poi chiede, di norma, con la prima lettera di sollecito, la semplice soprattassa di HUF 14 875,00. Il corrispondente valore in euro varia in base al tasso di cambio.

Oltre alla penalità in sé, vengono direttamente addebitate le spese di incasso sostenute dalla UAI GmbH. Inoltre, vengono poste a carico del debitore le spese anticipate per l'individuazione dell'intestatario del veicolo.

Qualora, dopo la prima lettera di sollecito, il pagamento non venga effettuato, con ulteriori solleciti viene richiesto l'importo maggiorato della soprattassa pari a HUF 59 500,00. Anche in questo caso il valore in euro dipende dal tasso di cambio.

**C) Credito fatto valere nel procedimento in esame**

Il resistente è l'intestatario del veicolo con targa d'immatricolazione tedesca (omissis). Con detto veicolo, il 19 dicembre 2019 alle 23:24, il resistente transitava, comunque per breve tempo, percorrendo un tratto compreso all'incirca tra 15 e 20 km, su una strada a pedaggio in Ungheria, prima di acquistare un bollino telematico presso una stazione di servizio. **[Or. 4]**

Con lettera di sollecito del 10 marzo 2020 (omissis), la UAI GmbH, su mandato della ricorrente, chiedeva al resistente il pagamento della penalità, oltre alle spese sostenute.

Non avendo il resistente reagito in alcun modo, con ulteriore lettera di sollecito del 13 maggio 2020 veniva richiesto il pagamento della soprattassa maggiorata, per un importo di HUF 59 500,00, pari a EUR 178,89. Inoltre venivano posti a carico del resistente oneri amministrativi, anticipazioni per la ricerca dell'intestatario, un importo forfettario per spese e l'IVA. Per i dettagli si rimanda alle lettere di sollecito del 10 marzo 2020 e del 13 maggio 2020 (omissis).

Allo stato, con il proprio ricorso, la ricorrente chiede un importo complessivo di EUR 260,76. Essa ritiene che si tratti di una causa di diritto civile. Da qui deriverebbe la competenza del giudice del rinvio. La ricorrente ritiene che a tal fine rilevino le norme del rispettivo Stato, su cui si fondano la legittimazione dell'ente richiedente e il diritto fatto valere. Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ungherese sui pedaggi, occorre muovere dal presupposto che si tratti un rapporto di diritto civile. Del resto, ciò risulterebbe anche dalla natura di diritto civile del rapporto tra l'ente richiedente – la ricorrente – e gli utenti della strada. Con l'acquisto del bollino telematico si configurerebbe un contratto reciproco attraverso il quale l'utente acquisisce per un determinato veicolo un'autorizzazione temporanea al transito sulla rete stradale. La ricorrente non emetterebbe neppure decisioni, ma farebbe valere le proprie richieste con una semplice ingiunzione di pagamento. In ogni caso, si renderebbe necessaria un'esecuzione civile.

Il resistente eccepisce al riguardo di aver acquistato un bollino. Quanto al resto, solleva dubbi sulla competenza giurisdizionale e sulla violazione dell'ordine pubblico.

**D) Questioni pregiudiziali**

Il giudice del rinvio è chiamato a decidere, nell'ambito dell'esame della propria giurisdizione, se la competenza giurisdizionale internazionale si fonda sulle disposizioni del regolamento n. 1215/2012 [regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale **[Or. 5]** (rifusione), regolamento Bruxelles I bis]. In tal senso, egli nutre notevoli dubbi sul fatto che la presente controversia costituisca una causa

civile ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 o non, piuttosto, una controversia di diritto pubblico alla quale non si applica detto regolamento. A tal proposito, il giudice a quo non considera determinante ai fini della soluzione di tale quesito l'ordinamento nazionale, come sostiene la ricorrente, bensì ritiene, anzi, necessaria un'interpretazione autonoma. La nozione di materia civile e commerciale va interpretata facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e all'impianto logico-sistematico del regolamento medesimo e, dall'altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali (sentenze della Corte del 4 ottobre 1976, LTU Luftransportunternehmen GmbH & Co. KG, 29/76, ECLI:EU:C:1976:137, e dell'11 giugno 2015, Fahnenbrock e a., C-226/13, C-245/13 e C-247/13, EU:C:2015:383, punto 35).

La Corte ha già dichiarato, nell'ambito di un procedimento attinente, *latu sensu*, alla circolazione stradale, che un procedimento di esecuzione forzata avviato da una società di proprietà di un ente territoriale nei confronti di una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro, ai fini del recupero di un credito insoluto per sosta in un parcheggio pubblico, la cui gestione sia stata delegata a tale società dall'ente stesso, non avendo carattere sanzionatorio ma costituendo il mero corrispettivo di un servizio fornito, ricade nella sfera di applicazione del regolamento n. 1215/2012 (sentenza della Corte del 9 marzo 2017, Pula Parking d.o.o., C-551/15, ECLI:EU:C:2017:193).

Tuttavia, il giudice del rinvio muove dal presupposto che tale sentenza non sia trasponibile alla presente fattispecie. Alla luce dei fatti all'origine della menzionata sentenza, all'utente era stato rilasciato un biglietto per il parcheggio (punto 16 della sentenza Pula Parking). Nella specie, la situazione risulterebbe comparabile se il resistente avesse acquistato un contrassegno, fatta salva la questione se, in tal modo, si sia effettivamente concluso un contratto di diritto civile o se non si debba piuttosto presumere la sussistenza di una tassa di diritto pubblico relativa a una prestazione statale, non ultimo per il fatto che le normative nazionali pertinenti rientrano (parimenti) nell'ambito di applicazione delle direttive 1992/62/CE e 2006/38/CE. **[Or. 6]**

Tuttavia, nella specie il resistente, in un primo tempo, non ha affatto acquistato alcun contrassegno, motivo per cui la ricorrente ha richiesto, in luogo dell'effettivo pedaggio (e non a titolo di supplemento; v. le ingiunzioni di pagamento del 10 marzo 2020 e del 13.5.2020), il pagamento di una tassa definita, nella traduzione in tedesco dei testi giuridici ungheresi presentati, come "Zusatzgebühr" (tassa supplementare) o «Nachgebühr» (soprattassa). A parere del giudice a quo si tratta, nella specie, di una penalità, disposta unilateralmente in base a una norma di diritto pubblico, che non costituisce il mero corrispettivo di un servizio fornito (*diversamente rispetto alla sentenza Pula Parking, v. punto 36*). Ad avviso del giudice medesimo, una serie di fondati elementi depongono, pertanto, nel senso che la fissazione ed applicazione di tale tassa avente carattere sanzionatorio siano espressione di un atto della pubblica autorità, con conseguenza inapplicabilità, nella specie, delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012.